

PROVA PRESELETTIVA

LEGISLAZIONE E NORMATIVA
SCOLASTICA (PARTE 8)



Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIM prot. n. 2519 del 15.04.2015)

Dal bullismo al cyberbullismo

Il sempre crescente utilizzo di Internet condiziona le relazioni sociali, quelle interpersonali e i comportamenti di tutti, coinvolgendo sia i "nativi digitali" sia i "migranti digitali" e ogni singolo utente, di qualsiasi età, che sia costantemente connesso al Web. Nel momento in cui ci si affaccia al mondo di Internet la vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni potenzialmente problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle.

Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia è sottile: si assiste, per quanto riguarda il bullismo in Rete, a una sorta di tensione tra incompetenza e premeditazione e, in questa zona di confine, si sviluppano quei fenomeni che sempre più frequentemente affliggono i giovani e che spesso emergono nel contesto scolastico. Chi agisce nell'anonimato e nella mancata interazione visiva, non ha spesso la consapevolezza e la reale percezione delle offese e degli attacchi che la vittima subisce.

A differenza del bullo tradizionale, nel **cyberbullo** viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima.

Deepfake

Cresce il fenomeno dei deepfake nel cyberbullismo. Immagini e video falsi ma incredibilmente realistici, realizzati con IA (intelligenza artificiale), diventano armi sempre più accessibili e decisamente pericolose nelle mani dei bulli.

I danni psicologici nelle vittime sono devastanti, con conseguenze potenzialmente gravissime, ad esempio, una vittima di deepfake a sfondo sessuale subisce un trauma profondo tale da poter innescare **umiliazione** e **vergogna** che, a loro volta, possono determinare fenomeni quali: **ansia**, **depressione** e **disturbi post-traumatici**.

La diffusione di materiale falso e denigratorio compromette la reputazione e la vita sociale, lasciando ferite difficile da rimarginare.

La scuola, al fine di arginare e combattere questo fenomeno, deve poter intervenire mettendo in atto una attenta educazione digitale mediante un'azione congiunta su più fronti.

Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime; occorre, viceversa, fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze cognitive, affettive e socio-relazionali.

Accanto al cyberbullismo, vanno considerati come fenomeni da contrastare anche il "**cyberstalking**" e il "**sexting**":

Cyberstalking: è un insieme di comportamenti insistenti commessi nei confronti di una vittima che si manifesta o in maniera diretta attraverso continue telefonate, sms, e-mail dal contenuto minaccioso o, in maniera indiretta, attraverso la diffusione online di immagini o recapiti della persona perseguitata, violando l'account della posta privata o del profilo sui social network e pubblicando frasi che danneggiano la reputazione della vittima;

Sexting: è la preoccupante moda, diffusa tra gli adolescenti, di inviare messaggi via smartphone ed Internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

Sextortion: uso di immagini fake di carattere pornografico con scopi ricattatori

L'espressione social network indica tutte le versioni informatiche e virtuali di socializzazione nate attraverso Internet.

Le principali motivazioni che spingono i giovani all'uso dei social network:

- bisogno di connessione per vincere la noia;
- bisogno di informazione;
- bisogno di relazione;
- bisogno di amicizia.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della Rete. (T.I.C.)

Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio

La Legge 71/2017 indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. L'art.2, infatti, prevede che il minore di quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:

- al titolare del trattamento
- al gestore del sito internet
- al gestore del social media

Se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Le scuole possono, altresì segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico online al servizio *Helpline* di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype - strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio - e alla *Hotline "Stop-It"* di Save the Children, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

Governance: una nuova organizzazione

È stato introdotto un nuovo sistema di governance che parte dalla costituzione di un Tavolo tecnico centrale, previsto dall'[art. 3](#) della [L. 71/2017](#) e di prossima costituzione, di cui faranno parte i seguenti attori:

istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet;

un docente referente per ogni istituzione scolastica;

figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.

Azioni mirate delle scuole e rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del dirigente scolastico e del docente referente

La [L. 71/2017](#) all'[art. 5](#) prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità ([D.P.R. 235/07](#)) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo.

Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.

Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIM www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale.

la [L. 71/2017](#) prevede che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Nell'ambito dell'istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PDM, RAV).

Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di ePolicy d'istituto (Documento programmatico sul buon utilizzo delle tecnologie digitali)

Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l'ammonimento

L' **ammonimento** da parte del questore è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali.

nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

GRAZIE

LEGISLAZIONE E NORMATIVA

